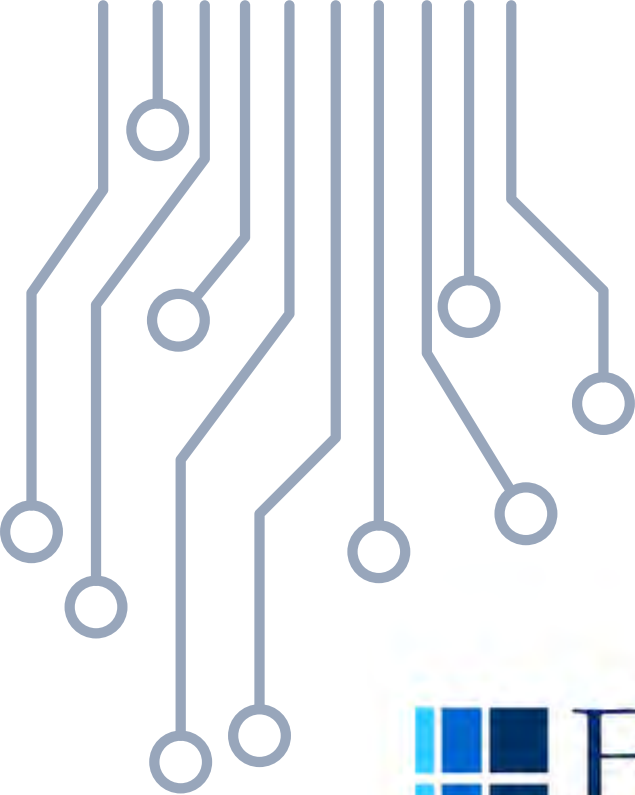
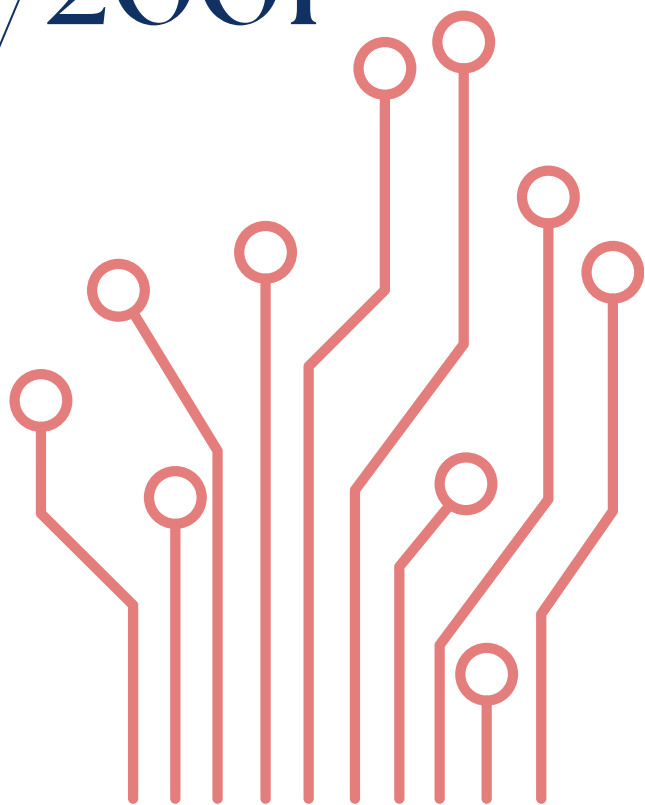




Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LG. 231/2001



SOMMARIO

SOMMARIO	3
GLOSSARIO	7
ADOZIONE	9
PARTE GENERALE	10
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	10
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.	10
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	11
Il MOG quale condizione esimente della responsabilità dell'ente	17
I destinatari	19
gli autori del reato e La responsabilità dell'Ente.....	19
I criteri di imputazione soggettiva.....	20
I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica	20
Le sanzioni	22
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	24
Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	24
Struttura	27
Il Codice Etico.....	27
L'Organismo di Vigilanza.....	28
I Flussi Informativi.....	29
Le Disposizioni disciplinari	30
Le Linee Guida per la costruzione dei MOG di Confindustria Cisambiente.....	32
ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	34
La ELSAC ENGINEERING S.r.l.....	34
Governance della elsac engineering	35
Il personale e l'organigramma	37
Il CCNL applicato	37
L'RSPP	37
Il gestionale ERP	38
Attività prevalente esercitata dall'impresa	38
Certificazioni di qualità	40
Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello adottato da ELSAC ENGINEERING	43
CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	44

Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali	44
Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello	45
Presidio delle attività a rischio	46
Struttura e sistema organizzativo di ELSAC ENGINEERING	48
Controllo di gestione dei flussi finanziari	48
Protocolli di sicurezza	48
Protocollo di monitoraggio	48
Protocollo di prevenzione della corruzione	49
Il sistema delle procedure e delle attività di controllo	49
Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello	49
Censure	50
Destinatari	50
Gestione del flusso informativo	51
Attività a rischio	52
Reati delle aree a rischio	52
Reati ambientali	54
Aree dell'attività aziendale	54
Processi d'ambito funzionali/strumentali	55
Le misure sanzionatorie	55
Le misure nei confronti delle risorse umane dipendenti	56
Le misure nei confronti delle figure apicali	56
Le misure nei confronti dei componenti dell'ODV	56
Le misure nei confronti dei c.d. business partner	56
 MAPPATURA DEI PROCESSI CHE POSSONO INTERESSARE ELSAC ENGINEERING SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE	 58
 SCHEDA DI MAPPATURA DEI RISCHI 231 SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE	 64
 PARTE SPECIALE	 67
 I REATI DEL DECRETO	 68
 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	 68
Art. 24	71
Art. 25	75
Art. 25-decies	81
Aree a rischio nei rapporti con la P.A.	81
Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.	84
DIVIETI nei rapporti con la P.A.	86
FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.	87
 REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	 89

Art. 25 <i>ter</i>	89
Art. 25 <i>bis</i> 1	100
Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio	101
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica	102
DIVIETI nella gestione amministrativa generica	102
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica	103
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	105
Art. 25 <i>septies</i>	105
I Documenti di Valutazione dei Rischi ex d.lg. 81/08 - DVR	108
Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	109
Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	111
La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza	113
Le figure incaricate	113
Il Datore di Lavoro (DDL)	113
I Preposti	114
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	115
Il Medico competente	115
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	116
Gli Addetti al primo soccorso (APS)	116
Gli Addetti alla Prevenzione Incendi (API)	116
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	117
Art. 25 <i>duodecies</i>	117
Aree a rischio nei reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare	120
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	121
DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale	122
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale	122
FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale	123
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	124
Art. 25 <i>terdecies</i>	124
Aree a rischio nei reati di razzismo e xenofobia	125
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	127
DIVIETI	127
FLUSSI INFORMATIVI nella assunzione e gestione del personale	128
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	130
Art. 25 <i>octies</i>	130
Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	134
Principi generali di comportamento	134

DOVERI	136
DIVIETI	137
Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	137
REATI TRIBUTARI	139
Art. 25- <i>quiquiesdecies</i>	139
Aree a rischio nei reati tributari	144
Principi generali di comportamento	146
DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	147
Ruoli dell'ODV	147
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	149
Art. 24- <i>ter</i>	149
Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata	154
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	154
FLUSSI INFORMATIVI	157
DELITTI INFORMATICI	158
Art. 24- <i>bis</i>	158
Aree a rischio nei delitti informatici	166
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale	167
REATI AMBIENTALI	172
Art. 25 <i>undecies</i>	172
Aree a rischio nei reati ambientali	194
Principi generali di comportamento in materia ambientale	194
DOVERI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	195
DIVIETI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	196
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione dell'attività a carattere ambientale	197

GLOSSARIO

decreto legislativo 231/2001	decreto
decreto legislativo 231/2001	231
modello di organizzazione, gestione e controllo	modello
ELSAC ENGINEERING s.r.l.	società
decreto legislativo	d.lgs.
decreto legge	d.l.
legge	l.
costituzione	Cost.
codice civile	c.c.
codice penale	c.p.
articolo	art.
comma	co.
organismo di vigilanza	Odv
responsabile del servizio di prevenzione e protezione	RSPP
contratto collettivo nazionale del lavoro	CCNL
camera di commercio	CCIAA
documenti di valutazione dei rischi ex d.lg. 81/08	DVR
manuale del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro	SSL
datore di lavoro	DDL
addetti al servizio di prevenzione e protezione	ASPP
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	RLS
addetti al primo soccorso	APS
addetti alla prevenzione incendi	API

ADOZIONE

Approvato dal Consiglio di amministrazione con decisione del _____.

Si allega di seguito un estratto grafico del verbale:

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con l'intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche con determinati ruoli e/o caratteristiche. Le origini di tale disciplina si ritrovano nella situazione di rischio attribuibile alla relazione che intercorre tra l'Ente e le persone fisiche che gestiscono o controllano l'attività dell'Ente stesso.

L'art. 1 co. 1 d.lg. 231/2001 stabilisce, infatti, che «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

La responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio si riduce all'imputazione all'ente di tale reato, per la precisione, del fatto costituente reato: infatti, tale responsabilità sussiste anche quando l'autore non è stato individuato o non è imputabile.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost.: «*la responsabilità penale è personale*», sicché definire come penale la responsabilità da reato degli enti avrebbe potuto creare non pochi problemi di approvazione del testo del Decreto, per contrasto con norme costituzionali. Senonché, il legislatore italiano ha superato tale problema attraverso l'individuazione della c.d. colpa dell'organizzazione basata sul difetto organizzativo ovvero sulla mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi, adeguandosi all'interpretazione dell'art. 27 co. 1 Cost. della responsabilità per colpa fatta propria dalla Corte costituzionale (cfr. sent. nn. 364/1988 e 1085/1988).

Si tratta, dunque, di una responsabilità “autonoma” che potrà essere esclusa qualora l'Ente, in conformità alle norme prescritte dal Decreto, si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, di un Organismo di vigilanza e, in generale, di un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati.

Nel corso degli anni gli atti aventi forza di legge sono intervenuti sui reati presupposto della 231 e i suoi relativi Modelli Organizzativi:

- L. 22 maggio 2015, n. 68. Introduzione dei c.d. ecoreati, ossia, i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-novies c.p.)
- L. 15 dicembre 2015, n. 186. Ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)
- L. 27 maggio 2015, n. 69. Ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), il reato di fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) modificando l'art. 2622 c.c.
- D.l. 18 Febbraio 2015, n.7, modificato dalla L. 17 Aprile 2015, n. 43. Ha introdotto modifiche a vari articoli con riferimento ai “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

ai potenziali “*foreign fighters*”. Ha introdotto una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, con l’autorizzazione alla polizia a entrare all’interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, con l’aggiornamento di una black list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, con attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

- D.l. 15 gennaio 2016, n. 7. Ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati informatici e di trattamento illecito di dati”
- D.lg. 29 ottobre 2016, n. 202. Aggiunge la confisca per “L’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
- D.lg. 21 giugno 2016, n. 125. Ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo”.
- L. 29 ottobre 2016, n. 199. Ha modificato l’art. 603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
- L. 11 dicembre 2016, n. 236. Ha introdotto il reato di “traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p.”
- D.lg. 15 marzo 2017, n. 38. Ha inserito il reato “di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c.” e ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la L. di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. Ha introdotto l’articolo 25-quinquiesdecies “Reati tributari” nel D.Lg. n. 231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria.
- D.lg. 14 luglio 2020, n. 75. Ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies “Contrabbando” e ha apportato modifiche agli artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lg. n. 231/01.
- D.lg. 3 settembre 2020, n. 116 per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Ha modificato integralmente l’art.

258 del D.lg. n. 152/06, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”.

- D.lg. 8 novembre 2021, n. 184 per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ha ampliato i reati previsti dal D.lg. 231/01 con l’inserimento del nuovo art. 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).
- D.lg. 8 novembre 2021, n. 195 per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Ha apportato modifiche al Codice penale che hanno riguardato i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio” contemplati dall’Art. 25-octies del D.lg. n.231/01.
- La l. 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, modificando l’articolo 14 d.lg. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha richiamato l’art.25-septies d.lg. 231/01 indicando le violazioni che producono l’irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.
- L. 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli artt. 19, 20 e 26 ha modificato il Codice penale con riferimento ai “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, ai “Delitti contro la personalità individuale” e agli “Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies d.lg. 231/01.
- L’art. 2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di Codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
- L. 09 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. Ha introdotto tra i reati presupposto l’art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e

l'art. 25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". La stessa legge ha interessato l'art. 733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (art. 25-undecies D.lg. n. 231/01) e l'art. 9 L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

- D.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Ha modificato gli artt. 640 c.p. (Truffa) e 640-ter c.p. (Frode informatica) che hanno interessato gli artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.lg. n. 231/01.
- D.lg. 4 ottobre 2022, n. 156 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Ha modificato gli artt. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 (frode in agricoltura), il testo dell'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), ha inserito l'art. 301 del DPR n. 43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'art. 6 del d.lg. n. 74/2000 "Tentativo" nel novero dei reati previsti dall'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies d.lg. n. 231/01.
- Decreto 3 febbraio 2023 "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente. Per l'anno 2023 tale costo è stato stabilito in € 2.365,00.
- D.lg. 2 marzo 2023, n. 19 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere". Ha modificato il capoverso del comma 1 e ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'art.25-ter "Reati societari".
- D.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro) convertito nella l. 5 maggio 2023, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Ha interessato l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" modificando l'art. 12 e l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto.

- D.lg. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231.
- L. 24 maggio 2023, n. 60 “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”. Con le modifiche apportate in materia di procedibilità d’ufficio all’art. 270-bis.1 c.p. ha interessato l’art. 25-quater del d.lg. n. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d’ufficio all’art. 416-bis.1 c.p. ha interessato l’art. 24-ter del d.lg. n. 231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”.
- L. 14 luglio 2023, n. 93 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. Ha interessato l’art. 25-novies del d.lg. n. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli artt. 171-ter e 174-ter della l. n. 633/1941.
- D.l. 10 agosto 2023, n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Ha modificato il testo dell’art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) con l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L’art. 25-octies.1 ha assunto la modifica della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” e al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.).

- L'art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'art. 255 del d.lg. 125/2006 (Abbandono di rifiuti), prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale della fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli artt. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale).
- Legge n. 90 del 28 giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (anche nota come "Legge sulla Cybersicurezza") in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici. Modifica il contenuto dell'articolo 24-bis relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste all'interno del suo comma 1, introduce il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato –introdotta sempre dalla Legge sulla Cybersicurezza – legata all'estorsione informatica di cui all'articolo 629, comma 3, del codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive. Modifica il comma 2 dell'articolo 24-bis, relativo alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") e 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico") del codice penale, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote. Sostituisce tra i reati presupposto il riferimento all'articolo 615-quinquies c.p. (abrogato) con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'articolo 635-quater.1.
- Legge n.112 dell'8 agosto 2024 che modifica il testo dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili, anche denominato "Peculato per distrazione"), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, abroga, all’art.1, il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale e modifica l’art. 346-bis c.p. che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
- D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha modificato il testo dell’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando).
- Legge del 9 dicembre 2024, di conversione del Decreto-Legge n. 145/2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, ha modificato il testo dell’art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e il testo dell’art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).

IL MOG QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l’Ente dimostri che:

- l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- abbia affidato a un organo interno appositamente creato - detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;

- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente.

A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

I DESTINATARI

Nello specifico, l'art. 1 co. 2, d.lg. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi presenti si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre il comma 3 stabilisce che esse non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

GLI AUTORI DEL REATO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 5 d.lg. 231/2001 individua i casi di responsabilità dell'Ente che sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti sottoposti").

L'ente, al contrario, non è responsabile per i reati commessi da tali soggetti quando costoro abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha precisato che il criterio dell'interesse "esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo", mentre il criterio del vantaggio racchiude "una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (Cass. Pen. S.U., sent. n. 38343 del 18.09.2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp). Si precisa che entrambi i criteri devono essere

valutati in senso ampio: non devono essere riferiti esclusivamente a vantaggi o interessi di natura patrimoniale, ma interpretati e valutati come utilità di varia natura.

Tra i soggetti apicali, a prescindere dall'eventuale nomina formale, rientrano tutti coloro che svolgono mansioni o funzioni tipiche di chi amministra o gestisce l'ente, restando invece esclusi coloro i quali esercitano funzioni di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Vi rientrano, dunque, anche i c.d. amministratori di fatto.

Tra i soggetti sottoposti rientrano quelli soggetti alla direzione e coordinamento di un soggetto apicale, non rilevando necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 contengono specifiche forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in ordine ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali o sottoposti. Al riguardo assume una funzione essenziale l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che, se efficacemente adottato, esonera l'ente da ogni conseguenza di tipo penale.

In ogni caso, è prevista la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato commesso.

I REATI PER I QUALI IL DECRETO 231/2001 PREVEDE L'ASSOGGETTABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

In primis, è d'uopo considerare come i reati per i quali il decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un *numerus clausus*, ossia, un elenco tassativamente previsto dalla legge.

In seconda battuta, è particolarmente rilevante tenere nella massima considerazione la circostanza che tale elenco è puntualmente aggiornato dal legislatore, sicché, è di primaria importanza l'aggiornamento costante di tutte le misure volte a tutelare la società.

Infatti, inizialmente le fattispecie previste erano piuttosto limitate e basate sull'elemento soggettivo del dolo, mentre, una serie di interventi normativi hanno ormai esteso l'ambito di applicazione a un numero di c.d. reati presupposto piuttosto elevato.

Il d.lg. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario, ma anche reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Si tratta dell'evoluzione di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale», con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le c.d. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Infine, il d.lg. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel d.lg. 231/01.

LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non esiste distinzione, a livello edittale, tra sanzioni applicabili ai soggetti apicali e sanzioni applicabili ai sottoposti.

Il criterio di applicazione delle sanzioni pecuniarie è decisamente innovativo. L'art. 10 co. 2 del decreto stabilisce infatti che «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille». È così garantita un'applicazione della pena rapportata non solo alla gravità del reato e all'intensità dell'elemento soggettivo, ma anche alle dimensioni dell'ente e all'esistenza di eventuali condotte riparatorie. La sanzione pecuniaria appare, dunque, personalizzata rispetto all'ente cui viene inflitta, anche in considerazione del fatto che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La legge stabilisce, altresì, che l'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a € 258,00 e non può essere superiore a € 1.549,00.

Il criterio applicativo delle sanzioni interdittive si basa sulla gravità del fatto, sul grado di responsabilità dell'ente e sull'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle condizioni indicate dall'art. 13, ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione del reato.

La durata delle sanzioni interdittive varia, sino alla possibilità di un'applicazione in via definitiva di alcune di esse al ricorrere di determinate condizioni (cfr. art. 16 d.lg 231/2001), es. in caso di recidiva.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CHE COSA È IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello organizzativo consiste in un insieme di regole funzionali alla gestione di attività sensibili al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte sia dei soggetti apicali sia dei soggetti sottoposti.

Pertanto, l'Ente avrà l'onere di dimostrare l'adozione e l'attuazione efficace del Modello organizzativo in grado di prevenire i reati presupposto, circoscrivendo così la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale

- Consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito a componenti esterni all'azienda
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo

- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, a ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.lg. n. 231/01 e integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

Ulteriore requisito di idoneità del Modello è la predisposizione di uno o più canali che permettano di rilevare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (c.d. *whistleblowing*). Tali canali devono garantire la riservatezza e la confidenzialità dell'informazione nonché della identità del segnalante, il quale dovrà altresì essere tutelato da eventuali possibili ritorsioni.

L'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'organo amministrativo e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente e a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita sul sito aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche e integrazioni sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari.

La società predispone periodicamente e con cadenza almeno biennale un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

STRUTTURA

Il modello è composto da una “Parte Generale” e una “Parte Speciale”.

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di amministrazione definisce e contiene i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse

o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff il vertice operativo aziendale e con l'Organo amministrativo
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, dunque, il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, analizzandone l'applicazione e verificandone il corretto funzionamento.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

1. Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
2. Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
3. Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento

4. Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
5. Assicurarci i flussi informativi di competenza
6. Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
7. Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

ELSAC ENGINEERING ha deciso di affidare il ruolo dell'ODV a componenti che siano autonomi, indipendenti e terzi rispetto ai soggetti sui quali è necessario vigilare, sicché, la composizione dell'ODV è del tutto priva di conflitti di interesse.

ELSAC ENGINEERING ha stabilito che l'Organismo di Vigilanza sarà composto con struttura monocratica affidata a professionista terzo e indipendente.

I FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi contengono specifiche e dettagliate informazioni necessarie al monitoraggio del rischio di commissione di reati rilevanti.

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza.

LE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Le disposizioni disciplinari sono misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

La previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

1. Gravità della violazione
2. Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
3. Eventuale recidiva

In caso di **violazione del Modello da parte dell'Organo amministrativo**, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'organo amministrativo.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte dei dipendenti implica l'applicazione di sanzioni disciplinari applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001.

LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MOG DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto, «I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Confindustria Cisambiente, ossia la associazione di categoria di Confindustria per le imprese impegnate nel settore ambientale, ha approfondito specifiche linee guida per le problematiche di questo delicato settore.

Le indicazioni organizzative sono tese a rappresentare tutte le possibili aree di rischio nel panorama delle diverse fattispecie di reato, individuando le metodologie di controllo e segnalando le aree di rischio.

Nelle linee guida è presente altresì un focus particolareggiato sui reati in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio, reati tributari e *market abuse*.

Le linee sono elaborate dal dott. Gabriele Zito con il supporto del gruppo di lavoro, composto dallo studio KFD (di cui il dott. Zito è fondatore), da AssoCompliance e da IAS Register, sottoposto al procedimento di controllo ex artt 5 e ss. D.M. Giustizia 26.06.2003 n. 201, ed è stato approvato il 25.10.2021 con provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni (028.001-1 (2021) IC).

ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

LA ELSAC ENGINEERING S.R.L.

ELSAC ENGINEERING S.R.L. è una società a responsabilità limitata, costituita il 22 settembre 1998 impegnata nel settore elettrico ed elettronico.

In particolare, così come descritto nel registro delle imprese della CCIAA di BRINDISI - TARANTO, si occupa di progettazione, costruzione, installazione vendita ed assistenza di sistemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, elettronici per l'automazione dei processi industriali (esclusi impianti previsti dalla l. 46/90), realizzazione, manutenzione, riparazione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici, radiotelevisivi, termici, installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti sottoindicati:

- 1) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- 2) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- 3) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- 4) impianti di protezione antincendio, limitatamente a impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio e idranti, impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale.

Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, riparazione e gestione di:

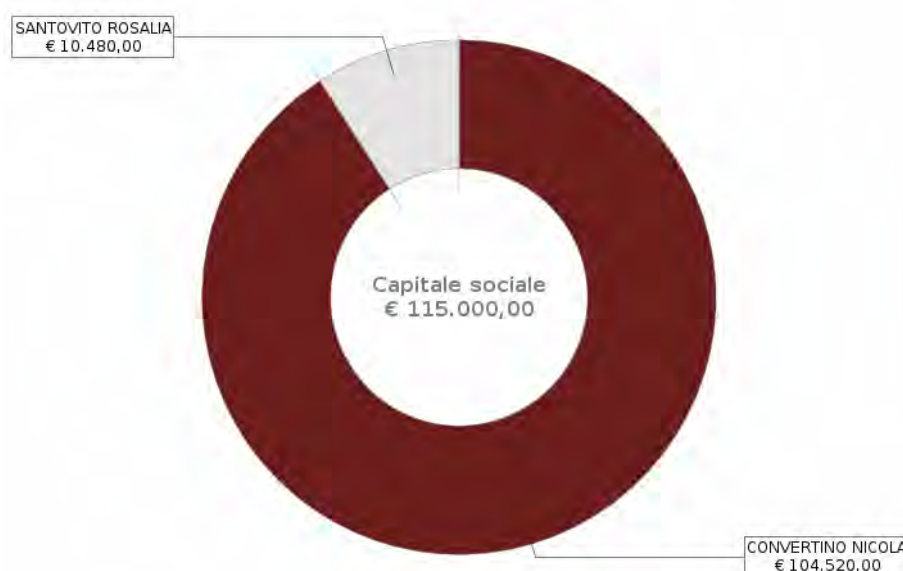
- apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresa la taratura delle apparecchiature connesse;

- quadri elettrici per mt e bt;
- impianti, apparecchiature e sistemi eolici, solari e di qualsiasi altra natura per la produzione e la distribuzione di energia alternativa; progettazione e costruzione di carpenteria metallica leggera e pesante; manutenzioni e riparazioni meccaniche; progettazione, realizzazione e conduzione di reti informatiche software ed hardware per la gestione dati e telecontrollo.

GOVERNANCE DELLA ELSAC ENGINEERING

Gli organi societari di ELSAC ENGINEERING sono composti da:

- L' **Assemblea dei Soci** di cui fanno parte Convertino Nicola e Santovito Rosalia, secondo la ripartizione del capitale sociale di seguito riportata:

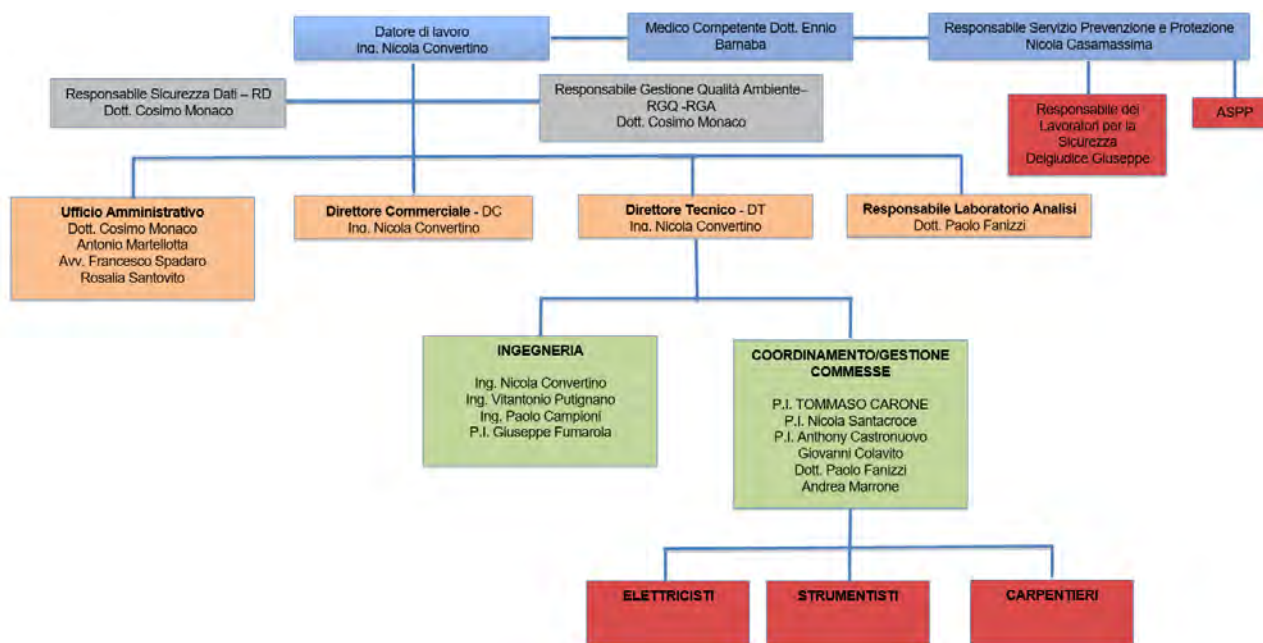


- Il **Consiglio di amministrazione** è composto da **Nicola Convertino**, Presidente e legale rappresentante della società, nominato il 23 luglio 2012, nato a Massafra (TA), il giorno 12 novembre 1966; **Monaco Cosimo**, nominato il 23 luglio 2012, Vicepresidente, nato a Massafra (TA), il 23 giugno 1966 e da **Santovito Rosa** Consigliera, nominata il 23 luglio 2012, nata a Mottola (TA), il giorno 10 dicembre 1969.

- Il **Revisore legale**, nominato in data 20 giugno 2022 è il dott. Morea Sergio Vito, nato a Taranto, il giorno 6 gennaio 1968.

IL PERSONALE E L'ORGANIGRAMMA

Mediante la ELSAC ENGINEERING impiega 59 risorse umane, occupate secondo l'organigramma di seguito riportato:



IL CCNL APPLICATO

ELSAC ENGINEERING applica il CCNL "METALMECCANICA PMI CONFAPI"

L'RSPP

ELSAC ENGINEERING ha scelto di incaricare in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno il Sig. Nicola Casamassima.

IL GESTIONALE ERP

ELSAC ENGINEERING utilizza il software MAGOnet (Software house Antos). Per la fatturazione elettronica è in uso un modulo in cloud di Teamsystem. Per la gestione HR, invece è stato scelto Giotto (Wolters Kluwer)

ATTIVITÀ PREVALENTE ESERCITATA DALL'IMPRESA

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 33.20.03- Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 33.13.09- Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.01- Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.02- Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.01- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.02- Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.03- Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.29.01- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 25.11- Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 25.62- Lavori di meccanica generale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 26- FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 27.11- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 27.90.09- Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 33.12- Riparazione e manutenzione di macchinari

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 62.01- Produzione di software non connesso all'edizione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.03- Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Categorie di opere generali e specializzate

Categoria: OG10 - IMPIANTI PER TRASFORMAZ./DISTRIBUZ. ENERGIA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Classificazione: IV - FINO A 2.582.000 EURO

Categoria: OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici

(fonte Casellario ANAC)

SOA: 13103700152

Denominazione: ATTESTA S.P.A. - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Numero attestazione: 100056/7/00

Data di rilascio: 31/01/2024

Data scadenza: 14/01/2029

Regolamento: D.P.R. 34/2000

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

UNI ISO 45001:2018

Numero certificato: OHS-3700

Data di prima emissione: 25/06/2019

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.

Codice fiscale: 03487840104

Schema di accreditamento: SCR - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Norma di riferimento: UNI ISO 45001:2018 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Settori certificati:

28 - COSTRUZIONE

19 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

34 - SERVIZI DI INGEGNERIA

UNI EN ISO 9001:2015

Numero certificato: EMS-5220/S

Data di prima emissione: 26/11/2013

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.

Codice fiscale: 03487840104

Schema di accreditamento: SGA - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 14001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Settori certificati:

19 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

28 - COSTRUZIONE

UNI EN ISO 9001:2015

Numero certificato: 14155/06/S

Data di prima emissione: 06/02/2006

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.

Codice fiscale: 03487840104

Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Settori certificati:

28 - COSTRUZIONE

28 - COSTRUZIONE

33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

34 - SERVIZI DI INGEGNERIA

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ELSAC ENGINEERING

OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO ADOTTATO DA ELSAC ENGINEERING

La società ELSAC ENGINEERING ha l'esigenza di assicurare che le attività aziendali siano orientate ai principi di trasparenza e di correttezza, a tutela delle risorse umane impegnate, del patrimonio e dell'immagine societaria e per prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner, che potrebbero arrecare danni alla società e a terzi, oltre a mettere in discussione la prosecuzione aziendale.

Per tali motivi, il Presidente del C.d.A., ha avviato un procedimento volto ad analizzare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal d.lg. 231/2001.

In virtù delle finalità anzi dette, la ELSAC ENGINEERING, *in primis*, ha inteso adottare un Modello per il perseguimento dei seguenti obbiettivi:

- VIETARE comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.
- DIFFONDERE in tutte le risorse umane impiegate la consapevolezza che dalla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della ELSAC ENGINEERING.
- MONITORARE la corretta attuazione di un sistema comportamentale.
- PREVENIRE e CONTRASTARE tempestivamente la commissione di comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società inserisce, **nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner**, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico

Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto

Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, è inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

VERIFICHE PERIODICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI

Il corretto funzionamento del modello deve essere sempre verificato su impulso dell'ODV, secondo le modalità che lo stesso ha stabilito attraverso:

AUDIT: verifica delle principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili per la valutazione del rischio di commissione di reati ex 231 e identificazione di azioni tese alla mitigazione del rischio.

VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO: ricognizione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'ODV.

All'uopo il Presidente del C.d.A. di ELSAC ENGINEERING definirà il Piano di Audit annuale delle verifiche ai fini 231/2001.

MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lg. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza dell'Amministratore di ELSAC ENGINEERING previo parere non vincolante dell'Odv.

È comunque riconosciuta a ELSAC ENGINEERING la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell'Amministratore.

PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Il Modello prevede un sistema di controllo interno volto a ridurre il rischio a un “livello accettabile” attraverso la progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

Si precisa che i reati di cui all’Art. 25-*septies* del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali; l’azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche).

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l’analisi sulla presenza/assenza all’interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - o Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività

- o Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
- o Chiara definizione della responsabilità delle attività
- o Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
- o Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo operativo di ELSAC ENGINEERING sono costituite come segue.

STRUTTURA E SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ELSAC ENGINEERING

È formalizzata l'attribuzione delle responsabilità mediante l'organigramma e la descrizione delle attività svolte dalle risorse umane coinvolte per:

- Prevedere una adeguata ripartizione dei compiti
- Consentire una corretta distribuzione delle responsabilità
- Evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche in capo a un unico soggetto.

CONTROLLO DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

ELSAC ENGINEERING ha predisposto un sistema di gestione che ha l'obiettivo di tracciare i flussi finanziari, sicché, tutte le operazioni sono richieste, autorizzate, effettuate e verificate a seconda dei livelli autorizzativi.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

ELSAC ENGINEERING è dotata di protocolli per la protezione con riferimento ai dati e ai beni aziendali.

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO

Grazie al protocollo di monitoraggio ELSAC ENGINEERING è in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità.

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Attraverso questo protocollo ELSAC ENGINEERING prescrive i comportamenti da adottare nei processi sensibili rispetto ai reati di corruzione con riferimento specifico ai rapporti con la pubblica amministrazione.

IL SISTEMA DELLE PROCEDURE E DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Al fine di raggiungere gli anzi descritti obbiettivi, il Modello definisce un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo da intendersi sia preventivo che successivo, per ridurre il rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione e l'indicazione di:

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

È, inoltre, prevista la proceduralizzazione delle stesse.

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di ELSAC ENGINEERING; sarà compito specifico dell'Odv verificare e controllare l'effettiva e idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali. Quindi, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice. In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Odv dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello.

CENSURE

Elemento sostanziale del presente Modello è la previsione di censurare ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello, oltre ad applicarsi ai TITOLARI DI CARICHE FORMALI (quali, ove esistenti, l'amministratore unico e il sindaco unico) sono altresì applicate alle seguenti categorie di persone fisiche:

- RESPONSABILI di specifiche Unità Organizzative.
- LAVORATORI SUBORDINATI di tutte le categorie contrattualizzate.
- MANDATARI della società a qualsivoglia titolo.

GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il Modello deve soddisfare l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Odv riguardanti tutte le informazioni e i documenti necessari.

Di conseguenza, sono stati inseriti processi informativi a carico degli organi sociali e del personale di ELSAC ENGINEERING che devono informare l'Odv circa i comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni o delle fattispecie di reato.

Assumono particolare rilevanza le informazioni con riferimento a:

- Formazione.
- Ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della ELSAC ENGINEERING.
- Risultati delle attività di controllo.
- Qualsiasi provvedimento proveniente da organi di polizia giudiziaria o autorità amministrativa, per ipotesi di reato di cui al D. Lg. 231/01.
- Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello.
- Provvedimenti sanzionatori motivati.
- Modifiche dell'organigramma o del sistema di deleghe e procure.
- Infortuni gravi.

Al fine di rendere maggiormente efficace tale flusso di informazioni e segnalazioni è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato alla comunicazione delle informazioni.

È compito dell'Odv l'analisi delle informazioni e delle segnalazioni pervenute, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha il potere di accertamento e di ulteriore indagine, nonché, l'obbligo di custodire, per almeno cinque anni, tutti i documenti e le segnalazioni pervenute, fermo restando la riservatezza delle informazioni.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, ELSAC ENGINEERING ha eseguito una analisi attenta e completa della struttura organizzativa per verificare la corrispondenza dei processi comportamentali e delle procedure già in essere con le finalità previste dal Decreto e si è provveduto, quando necessario, ad adeguare gli stessi, anche al fine di «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati».

REATI DELLE AREE A RISCHIO

La mappatura di tali attività ha rilevato che ELSAC ENGINEERING presenta aree a rischio per i seguenti reati:

Ex art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ex art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ex art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Ex art. 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Ex art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

Ex art. 25-ter

Reati societari

Ex art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ex art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ex art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ex art. 25-undecies

Reati ambientali

Ex art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ex art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Ex art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari.

REATI AMBIENTALI

Vista la tipologia di attività svolta dalla ELSAC ENGINEERING, è stato indispensabile porre particolare attenzione alla previsione *ex art. 25-undecies* ossia, con riferimento ai REATI AMBIENTALI.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali ha, infatti, inasprito le cornici edittali dei reati ambientali e tipizzato una serie di reati introducendo, altresì, nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, all’interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:

- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale radioattivo
- impedimento di controllo
- omessa bonifica.

AREE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE

È stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di gestione:

- Esecuzione dei contratti per l’INTERMEDIAZIONE di rifiuti.
- Rapporti con ENTI PUBBLICI.
- Rapporti con le RISORSE UMANE.
- ADEMPIMENTI societari.
- Rapporti con i FORNITORI.
- MANUTENZIONE dei beni aziendali.
- Adempimenti in merito alla SICUREZZA DEL LAVORO ex d.lg. 81/2008.

PROCESSI D'AMBITO FUNZIONALI/STRUMENTALI

Sono stati, inoltre, individuati i processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni per la commissione delle fattispecie di reato:

- Gestione delle attività di intermediazione dei RIFIUTI.
- ACQUISTI di beni, servizi e consulenze.
- RAPPORTI con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei FLUSSI MONETARI e finanziari.
- Selezione, assunzione e gestione del PERSONALE.
- Gestione delle spese di RAPPRESENTANZA.
- Gestione SPONSORIZZAZIONI.
- Gestione della SICUREZZA sui luoghi di lavoro.

LE MISURE SANZIONATORIE

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, per l'efficacia del Modello è necessaria la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. È, inoltre, d'uopo considerare che la violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionali alla gravità dell'azione o dell'omissione e saranno comminate nel rispetto del principio del contraddittorio.

È compito dell'ODV comunicare al responsabile di riferimento l'avvenuta violazione del Modello, corredandola con la documentazione probatoria ottenuta.

Il responsabile ha l'obbligo di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare la relativa sanzione.

LE MISURE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE DIPENDENTI

Le sanzioni devono essere comminate nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicato da ELSAC ENGINEERING, ossia, "METALMECCANICA PMI CONFAPI" e rispettare i limiti del potere sanzionatorio *ex* l. n. 300 del 1970.

Il sistema sanzionatorio deve essere reso noto ai destinatari mediante affissione e comunicazione interna.

LE MISURE NEI CONFRONTI DELLE FIGURE APICALI

In caso di violazione da parte delle figure apicali delle prescrizioni del Modello, la società deve adottare quanto previsto per legge, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

LE MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ODV

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più componenti dell'ODV, gli altri componenti o l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione prenderanno gli opportuni provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'incarico.

LE MISURE NEI CONFRONTI DEI C.D. BUSINESS PARTNER

Qualsivoglia operatore economico che abbia a che fare con la società, ivi compresi consulenti e collaboratori esterni, deve espressamente impegnarsi in sede di contrattualizzazione, al rispetto delle previsioni del Modello di ELSAC ENGINEERING.

Ogni comportamento in violazione potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite, la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento.

MAPPATURA DEI PROCESSI CHE POSSONO INTERESSARE ELSAC ENGINEERING SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Fatturazione a privati	Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti	Reati P.A. Reati societari e corruzione tra privati Criminalità organizzata

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Fatturazione e riscossione	Riscossione di eventuali insoluti debiti e interessi	Reati P.A. Corruzione tra privato

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Approvvigionamenti	Selezione e contrattualizzazione dei	Reati P.A. Corruzione tra privati

	rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori	Ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità Organizzata
	Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)	Reati P.A. Corruzione tra privati Ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio Criminalità organizzata

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Risorse umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Reati P.A. Corruzione tra privati Impiego di cittadini dei paesi terzi con soggiorno irregolare Criminalità organizzata
	Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza	Reati P.A. Corruzione tra privati

	Gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali	Reati P.A. Corruzione tra privati
--	--	--

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Salute e sicurezza sul lavoro	Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali	Salute e sicurezza
	Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all’attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	
	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	
	Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi	

	Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso	
	Gestione degli appalti	
	Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari	
	Attività di sorveglianza sanitaria	
	Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori	
	Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	
	Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili	
	Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

	Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività	
--	---	--

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Comunicazione	Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	Reati P.A. Corruzione tra privati
	Gestione degli eventi, delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine	Criminalità organizzata
	Gestione dei rapporti e rendicontazione verso l'autorità di vigilanza	Reati P.A. Reati societari Corruzione tra privati
	Gestione delle visite ispettive da parte della P.A.	Reati P.A. Reati societari

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Information technology	Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi	Delitti informatici
	Gestione dei backup	

	Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management)	
	Gestione della sicurezza della rete	
	Gestione della sicurezza fisica	
	Accesso a siti internet e software della P.A.	Delitti informatici Reati P.A.

Macro area – processo	Attività sensibili 231	Regolamentazione interna – parte speciale
Legale e societario	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Reati P.A. Corruzione tra privati Criminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
	Gestione dei rapporti con soci	Reati societari
	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari	

SCHEDA DI MAPPATURA DEI RISCHI 231 SECONDO LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale.

Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di Risk Assessment significa identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimarne il valore e verificarne il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale.

Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto" del Decreto.

Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento, tra cui la linea guida ISO 31000.

In particolare, la linea guida ISO appena richiamata fornisce principi e indirizzi generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione; la norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei "reati presupposto", con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per

l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei "reati presupposto" devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società. Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati dovranno essere riportati all'interno di specifica modulistica aziendale.

Dovrà poi essere affidata a una seconda fase l'individuazione di idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di bassa gravità del rischio.

In questo paragrafo si vuole fornire una guida per la determinazione e classificazione del rischio reato.

Dalla tabella che precede si evince che il grado di rischio viene determinato mediante la moltiplicazione dei punteggi che devono essere attribuiti singolarmente a:

- la probabilità che possa essere commesso un reato;
- il danno che il reato commesso può comportare attribuendone il corretto valore sulla scorta delle tipologie di sanzioni che possono essere comminate sia amministrative e sia interdittive.

Rischio alto: alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato.

Rischio medio-alto: media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio medio: bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato.

Rischio basso: reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati.

Scheda di mappatura dei rischi - ex D.Lgs. n. 231/2001					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO RISCHIO	
Valore	Probabilità		Danno	R	
0	0%-24%	Improbabile	Trascurabile	$R \leq 0$	Basso
1	25%-49%	Poco probabile	Significativo	$1 \leq R < 4$	Medio
2	50%-74%	Probabile	Moderatamente Grave	$3 < R < 6$	Medio-Alto
3	75%-100%	Molto probabile	Grave	$R \geq 6$	Alto

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di ELSAC ENGINEERING, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Odv e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La ELSAC ENGINEERING S.R.L. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

È inserita una breve descrizione dei reati previsti dal decreto che potrebbero potenzialmente essere realizzabili viste le attività svolte dalla ELSAC ENGINEERING.

La corretta applicazione delle norme e dei principi inseriti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da ELSAC ENGINEERING sono adatte a coprire il rischio della commissione degli stessi.

I REATI DEL DECRETO

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del Modello per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico.

Per “pubblico servizio” si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale *ex art. 358*.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa

riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell’Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione a un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L’apporto finanziario da parte dello Stato
- L’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali

devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee
Art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Queste ipotesi di reato si configurano quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e/o dei raggiri che siano in grado da indurre in errore e arrecare un danno di tipo patrimoniale agli enti pubblici.

N.B. è ricompresa in tale definizione anche l'omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà della Pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione per esempio in occasione di:

- Preparazione documentazione per partecipazione a procedure a evidenza pubblica.

Art. 640, *bis* c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La pena è aggravata se nella fattispecie sono coinvolte erogazioni pubbliche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati et similia.

Per esempio:

- Agevolazioni statali per l'acquisto di attrezzature.

Art. 316 *bis* c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

N.B. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non siano attualmente destinati alle finalità precipue. Per esempio:

- Finanziamenti ottenuti per la digitalizzazione impiegati in altri cespiti

Art. 316 *ter* c.p.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Art. 640 *ter* c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in

un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.»

Si tratta delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

N.B. Ai fini del Decreto sono significative solo le ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, quindi, per esempio, assumono senza dubbio rilevanza:

- Le manomissioni ai sistemi informatici di controllo da parte di qualsivoglia P.A.

ART. 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(La rubrica e il comma 1 sono stati modificati dall'art. 9, comma 2-ter del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione

di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (anche denominato "Peculato per distrazione")
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
Art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 314 bis c.p. (Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112)

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000»

Art. 317 c.p.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 318 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Art. 319 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»

Tali ipotesi di reato si configurano quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Apparentemente non si tratta di reati che possano essere ascrivibili alle risorse umane della ELSAC ENGINEERING, tuttavia, bisogna prendere in considerazione il combinato disposto degli artt. anzidetti con il combinato disposto degli artt. 321 e 322 c.p.

Art.319-quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»

Art. 321 c.p.

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità»

Art. 322 c.p.

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,

il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

In buona sostanza, non sono previste pene solo per i corrotti ma anche per i corruttori e per chi istighi alla corruzione.

A differenza del peculato (art. 317 c.p.), infatti, nel reato di corruzione sono coinvolti anche coloro che non rivestono cariche pubbliche, ma che tentino di ottenere un vantaggio proprio o per altri, dando o offrendo utilità.

I reati ex art. 25 del Decreto, dunque, possono essere commessi in una infinità di casi, per esempio:

- Partecipazione a una gara a evidenza pubblica
- Controlli delle autorità

Art. 346 bis c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 353 c.p.

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

Art. 353 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di

scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

ART. 25-DECIES

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
-------------------	--

Art. 377 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

AREE A RISCHIO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti

illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili:

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.

(esempio: processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali);

- Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza
- Relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità
- Che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi
- Che comportino la gestione dei servizi informatici.

Dunque, nel caso di specie, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze
- gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi
- trattativa pubblica e privata con la p.a.
- gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione
- gestione delle assunzioni

- somministrazione di sponsorizzazioni e liberalità
- acquisti di beni, servizi e consulenze
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

AREE RISCHIO “REATO DIRETTO”

Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.

- Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all’ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.
- Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze
- Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti a essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l’effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi.

Area fiscale

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti
- Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d’imposta)

Gestione della salute e sicurezza

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche)

- Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Gestione delle problematiche ambientali

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di attuare i relativi adempimenti legali e non (es. pratiche amministrative)
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere realizzate nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo e in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine e il soggetto che lo controlla
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- Un adeguato livello di formalizzazione
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

La società si dota di un sistema articolato di deleghe e procure formalizzato in apposito documento approvato dall'organo amministrativo che stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - o I poteri del delegato
 - o Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli

- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

DIVIETI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

- × esibire documenti e dati falsi o alterati;
- × omettere l'esibizione di documenti veri o informazioni dovute;
- × comportamenti che, anche se non delittuosi o illeciti, possano integrare le fattispecie esposte;
- × conflitto di interessi nei confronti di chiunque sia considerato o considerabile un pubblico ufficiale;
- × deroghe ai regolamenti aziendali con riferimento alle attività che comportano rapporti con la P.A.;
- × deroghe ai criteri di massima correttezza e trasparenza con la P.A.;
- × effettuare, promettere o sollecitare elargizioni in denaro o qualsivoglia utilità che ecceda la cortesia a pubblici funzionari;
- × promesse di assunzioni a qualsiasi membro della P.A.
- × selezionare il personale in base a esigenze non reali.
- × indurre a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- × indurre a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

FLUSSI INFORMATIVI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Chiunque si trovi a gestire rapporti con la P.A. deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- adempimenti non andati a buon fine
- rilievi nel corso di visite ispettive
- sanzioni comminate
- richieste illecite subite
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti sono i seguenti:

Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pertanto, potrà condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro

l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili.

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 25 *TER*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza
Art. 2639 c.c.	Estensione delle qualifiche soggettive

Art. 2621 c.c.

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire

per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 2626 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Art. 2628 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2632 c.c.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2635 c.c.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Art. 2635 bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Art. 2636 c.c.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2638 c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti a operare sulla base della *best practice* cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile e alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

È fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente

considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio diretto responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità

- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato. Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ART. 25 BIS 1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513 c.p.

«1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni».

Art. 513 bis c.p.

«1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. ».

AREE A RISCHIO NEI REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

È piuttosto perspicuo che i reati societari indicati negli articoli del codice civile riguardino soprattutto l'area amministrativo contabile della società.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;
- gestione degli impianti;
- gestione della contabilità generale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione degli adempimenti societari in genere;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori;
- ricerca e selezione dei fornitori e dei consulenti;
- gestione delle risorse umane;
- gestione degli incarichi di consulenza;
- predisposizione del bilancio di esercizio;

- gestione dei contratti di fornitura, consulenza e prestazione di servizi in genere.

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche e imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'Art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura *ad hoc* per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

- × violare i principi e le procedure aziendali;
- × mancata osservazione delle norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- × ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- × trasmettere nelle relazioni e nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi;
- × omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- × ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- × effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- × occultare documenti;
- × atti simulati o fraudolenti;
- × prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.

FLUSSI INFORMATIVI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERICA

I responsabili della gestione degli adempimenti contabili e della selezione di incarichi a parti terze devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- visite ispettive e di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
- inottemperanza ai principi di tracciabilità;
- sanzioni comminate;

- richieste illecite subite;
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo;
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 25 *SEPTIES*

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p.	Omicidio Colposo
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose

Art. 589 c.p.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p.

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Orbene, ai sensi dell'art. 583 co. 1, c.p., la lesione è considerata grave

«se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»

è considerata invece gravissima, ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p., se dal fatto deriva:

«una malattia certamente o probabilmente insanabile;

La perdita di un senso;

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LG. 81/08 - DVR

La valutazione dei rischi è l'analisi globale documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo scopo è quello di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare le misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Tale valutazione deve essere elaborata nel documento di valutazione dei rischi ex art. 28, d.lg. 81/2008:

«redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».

AREE A RISCHIO NEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Oltre a quanto descritto nel DVR aziendale, ai fini dell'applicazione del presente modello è d'uopo segnalare che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali;
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi;
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- Gestione degli appalti;
- Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;

- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire:

- ❖ Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- ❖ La programmazione della prevenzione, mirando a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- ❖ Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- ❖ L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
- ❖ La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- ❖ Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- ❖ Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici
- ❖ Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

- ❖ La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ❖ La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi
- ❖ La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori
- ❖ L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- ❖ La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- ❖ La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

L'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- ❖ Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti
- ❖ Accedere a tutta la documentazione.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

ELSAC ENGINEERING ha una struttura organizzativa conforme alla normativa prevenzionistica vigente.

Sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

LE FIGURE INCARICATE

IL DATORE DI LAVORO (DDL)

Il DDL è Nicola Convertino che ha la responsabilità delle risorse umane poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha i seguenti compiti organizzativi:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
- nominare il Medico competente;

- designare l'RSPP;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti;
- adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi.

Ha compiti informativi con riferimento a:

- o la natura dei rischi;
- o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- o esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato.

I PREPOSTI

I preposti sovrintendono all'attività e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute e vigilano sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi.

All'uopo frequentano corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

L'RSPP è Nicola Casamassima che è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Individua le misure volte alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale ed elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Ha compiti informativi nei confronti dei lavoratori.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il Dott. Ennio Barnaba in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lg. 81/08 e collabora con il Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nello specifico, ha i seguenti compiti:

- collabora alla attuazione di programmi volontari di promozione della salute
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ha compiti informativi con riferimento a:

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
- possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Giuseppe Benedetto Delgiudice è l'RLS designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS)

I soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza dotati di precipuo attestato per la formazione sono 15.

GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (API)

Svolgono i compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze 14 addetti.

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25-DUODECIES

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
--	--

Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
---	---

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. ».*

Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023

«Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale

conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

AREE A RISCHIO NEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-*duodecies* del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi.

Primo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero.

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi e il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Secondo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia.

In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente e attinenti alla validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di

annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché, come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi extracomunitari
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo amministrativo al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla legge.
- Effettuare la formazione necessaria.
- Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri.
- Predisporre report periodici sulle assunzioni di lavoratori stranieri.

DIVIETI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- × richiedere di effettuare prestazioni non previste dal contratto
- × applicare condizioni diverse da quelle di normale svolgimento
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Più in generale:

- × Attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- × Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

FLUSSI INFORMATIVI NELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

I responsabili della gestione delle risorse umane devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- irregolarità o irreperibilità dei documenti di cittadini stranieri.
- inottemperanza ai principi di tracciabilità
- richieste illecite subite
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25 TERDECIES

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Circostanza aggravante
---	--

Art. 604 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.»

Art. 604 ter c.p.

«Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

AREE A RISCHIO NEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di selezione, assunzione e gestione del personale.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:

Primo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero.

Secondo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia

Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste *«quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»*
- La discriminazione indiretta che sussiste *«quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».*

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

DIVIETI

- × discriminare qualsivoglia lavoratore razziali, etnici, nazionali o religiosi
- × assumere qualsivoglia atteggiamento propagandistico

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- × Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa della razza, etnia, nazionalità o religione

- × Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

FLUSSI INFORMATIVI NELLA ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

I responsabili della gestione delle risorse umane devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- atteggiamenti aggressivi di qualsivoglia lavoratore nei confronti di una categoria di altri lavoratori.
- atteggiamenti propagandistici contrari ai principi costituzionali di qualsivoglia lavoratore.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale

Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

ART. 25-OCTIES

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648 <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio
Art. 648 <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio
---------------------	-----------------

Art. 648 c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 648 bis c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter 1 c.p.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

AREE A RISCHIO NEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti;
- Accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - o Conti correnti
 - o Deposito titoli
 - o Depositi a risparmio
 - o Carte di credito.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

Nell'espletamento delle attività aziendale e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - o Instaurazione di un rapporto continuativo
 - o Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
 - o Quando vi è sospetto di riciclaggio
 - o Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione
- Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria

- Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
- Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'Art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio
- Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
- Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne.

DOVERI

- Gestire l'anagrafica dei fornitori;
- In caso di rapporto continuativo assicurarsi dell'iscrizione alla white list;
- Monitorare i flussi finanziari aziendali;
- Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi.

DIVIETI

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni
- × intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali

RUOLI DELL'ODV NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-FISCALE-CONTABILE

- imporre l'adozione di istruzioni standardizzate
- effettuare verifiche a campione nella contabilità di ELSAC ENGINEERING
- monitorare l'efficacia delle procedure interne di ELSAC ENGINEERING con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI TRIBUTARI

ART. 25-*QUINQUIESDECIES*

Reati tributari

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Art. 2 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 d.lg. 74/2000	Dichiarazione infedele
Art. 5 d.lg. 74/2000	Omessa dichiarazione
Art. 8 d.lg. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 d.lg. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10 quater d.lg. 74/2000	Indebita compensazione
Art. 11 d.lg. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 2 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 3 d.lg. 74/2000

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Art. 4 d.lg. 74/2000

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Art. 5 d.lg. 74/2000

«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.»

Art. 8 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 10 d.lg. 74/2000

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni (1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Art. 10 quater d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.»

Art. 11 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

AREE A RISCHIO NEI REATI TRIBUTARI

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

- il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.
- Principi di comportamento per lo svolgimento delle attività sensibili.
- Principio di trasparenza e tracciabilità ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

DIVIETI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-FISCALE-CONTABILE

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali, dei Destinatari, Dipendenti e Consulenti/Partner di:

- × Attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- × Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale
- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni

RUOLI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale

- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24-TER

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
Art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione

Art. 74 del DPR n. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
-----------------------------	---

Art. 416 c.p.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.»

Art. 416 bis c.p.

«1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

6. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

7. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. ».*

Art. 416 ter c.p.

«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»

Art. 630 c.p.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per

effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo»

Art. 74 del DPR n. 309/1990

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.»

AREE A RISCHIO NEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio (le "Attività Sensibili"):

- Attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente o indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale
- Attività svolte dalla società in ambito di *corporate finance* ovvero nella distribuzione o emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e dalle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto divieto ai Destinatari di attuare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni realizzate all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata.
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- Aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri.
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale
- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitorare in maniera specifica le operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI

Il Datore di lavoro deve comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative ai capi precedenti.

DELITTI INFORMATICI

ART. 24-BIS.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
--------------------------	--

Art. 615 <i>quater</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinqüies</i> c.p.	ABROGATO
Art. 617 <i>quater</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinqüies</i> c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 629, comma 3, c.p. Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.	Estorsione attraverso mezzi informatici
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quater</i> .1 c.p. Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Falsità in documenti informatici

Art. 615 *ter*

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Art. 615 quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater».

Art. 617 quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. ».*

Art. 617 *quiquies* c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater».

Art. 629, comma 3, c.p.

«Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

Art. 635 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Art. 635 ter

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quater.1 c.p.

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»

Art. 635 quinquies c.p.

«Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Art. 491 bis

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Al di fuori dei casi previsti per i reati nei confronti della P.A., sono da considerarsi altresì le fattispecie appena descritte.

AREE A RISCHIO NEI DELITTI INFORMATICI

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in ELSAC ENGINEERING. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'Odv.

- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione dei *backup*;
- Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management);
- Gestione della sicurezza della rete;
- Gestione della sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;

- Accesso a siti internet e software della P.A.

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso a Internet
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e *security*)
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DI SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società sia tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio

- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali

Conseguentemente, la Governance societaria, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

Segregazione delle attività

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

Esistenza di procedure

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

Poteri autorizzativi e di firma

È necessario definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio.

Tracciabilità

Tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate.

Gestione delle segnalazioni

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

Riporto all'OdV

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

L'azienda si impegna a realizzare i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza *server* unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa

- Limitare l'accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.
- A tal fine, all'organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

REATI AMBIENTALI

Tutte le attività che danneggiano l'ambiente che generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie, rientrano nella cornice dei reati ambientali.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

ART. 25 UNDECIES.

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale

Art. 452 <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
Art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006	Scarichi di acque reflue Sanzioni penali
Art. 255 D. Lgs. n. 152/2006	Abbandono di rifiuti
Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006.	Bonifica dei siti
Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
Art. 260 <i>bis</i> D. Lgs. n. 152/2006	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006	Sanzioni per superamento valori limite di emissione
------------------------------	---

Art. 452 *bis* c.p.

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.».

Art. 452 *quater* c.p.

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 452 quinquies c.p.

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. ».

Art. 452 sexies c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 452 quaterdecies c.p.

« Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Art. 727 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Art. 733 bis c.p.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».

Art. 137 c. amb.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di

scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate

ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Art. 255 c. amb.

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

Art. 256 c. amb.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.».

Art. 257 c. amb.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. ».

Art. 258 c. amb. (Il comma 9 *bis* è stato inserito dall'art. 8-quater, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191)

«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della

sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. *I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

7. *I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

8. *In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*

9. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

9-bis. *Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.*

10. *Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti*

non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».

Art. 259 c. amb.

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. ».

Art. 260 bis c. amb.

«1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,

mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di

un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

Con l'Art.1 del decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006*» il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell'undici febbraio 2019, n.12.

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Entro il 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi al RENTRI gli operatori, rientranti in determinate categorie, quali impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori, intermediari di rifiuti e imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Tali soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Art. 279 c. amb.

«1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. ».

AREE A RISCHIO NEI REATI AMBIENTALI

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Nello specifico, la società produce rifiuti speciali e rifiuti legati alla propria attività specifica, con particolare riferimento ai RAEE, da destinare a smaltimento.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Le direttive UE in materia di reati ambientali
- Il Codice Etico Aziendale
- Le disposizioni contenute nel presente Modello
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

DOVERI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

- ✓ Osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale;
- ✓ Garantire la definizione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
- ✓ Garantire l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie e la loro conservazione;
- ✓ Garantire il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- ✓ Garantire l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
- ✓ Verificare l'adeguatezza delle aree di deposito e stoccaggio rispetto alle diverse tipologie di rifiuti e il rispetto dei requisiti previsti per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
- ✓ Garantire l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice EER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore;

- ✓ Garantire l'individuazione della frequenza di caratterizzazione e delle modalità di campionamento dei rifiuti;
- ✓ Garantire l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- ✓ Garantire un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- ✓ Effettuare la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- ✓ Ove necessario, procedere con la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente.

DIVIETI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

- × Attuare comportamenti che possano integrare anche indirettamente gli estremi delle fattispecie di reato sopra descritte e che possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

FLUSSI INFORMATIVI NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE

Qualsiasi eventuale violazione di uno o più adempimenti posti a carico dell'azienda da normativa di settore dovrà essere tempestivamente comunicata all'Odv.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'idoneità delle procedure interne adottate;
- il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari;
- l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

